

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 36° aggiornamento – Attuazione di Orientamenti EBA

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene modificato il Capitolo 3 “*Il sistema dei controlli interni*” della Parte I, Titolo IV della Circolare 285/13, per tener conto di quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (*Guidelines on loan origination and monitoring*, EBA/GL/2020/06), che vengono attuati come orientamenti di vigilanza ⁽¹⁾.

Gli interventi assicurano il raccordo tra le previsioni in materia di governo societario, sistema dei controlli interni e processo per la gestione del rischio di credito contenute nella Circolare 285 e quelle degli Orientamenti, che specificano aspetti della governance interna degli intermediari relativi alla fase di concessione del credito e durante l’intero ciclo di vita dei crediti.

2. Contenuto

Nel par. 2.2 dell’allegato A, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 “*Il sistema dei controlli interni*”, che disciplina la “valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni”, sono abrogate alcune previsioni relative ai criteri per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli immobili in quanto disciplinati negli Orientamenti e sono eliminati i riferimenti alla possibilità di utilizzare gli standard interni per la valutazione degli immobili poiché non previsti dai medesimi Orientamenti.

Sono state mantenute le disposizioni normative presenti nel medesimo allegato sulla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, sui requisiti di professionalità e indipendenza dei periti e sull’affidamento dell’attività di valutazione a periti esterni in quanto forniscono previsioni di dettaglio ulteriori in materia di standard e requisiti nazionali richiamati dagli Orientamenti ⁽²⁾.

Inoltre, nel par. 2 dello stesso allegato A è eliminato il riferimento alle GL EBA sulla valutazione del merito creditizio ai sensi dell’art. 18 della direttiva 2014/17/UE (MCD) (EBA/GL/2015/11), perché abrogate e sostituite dagli Orientamenti EBA che vengono ora attuati.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.

⁽¹⁾ Per l’attuazione degli Orientamenti, cfr. (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/index.html>).

⁽²⁾ Tali disposizioni sono state definite a seguito dell’introduzione dell’art. 120-duodecies del TUB (di recepimento della Direttiva MCD) che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di disciplinare le regole concernenti la valutazione degli immobili tenendo conto dei dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) ed eventualmente prevedendo l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.